

# I soggetti svantaggiati nelle Cooperative sociali a oggetto plurimo

di **Sara Agostini** – Segretario generale Unione Nazionale Cooperative Italiane

in breve

**Argomento** – Il Ministero del lavoro, in seguito alla presentazione di un interpellato, fornisce chiarimenti in merito al calcolo della percentuale dei soggetti svantaggiati presenti in una Cooperativa sociale a oggetto plurimo.

**Novità** – La risposta della Direzione generale per l'attività ispettiva rappresenta l'ultimo intervento di una serie di precisazioni compiute sia dal Dicastero sia dall'INPS sulle modalità di determinazione del 30% di soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali ai fini dell'applicazione dei regimi contributivi e agevolativi previsti per tale categoria di società mutualistiche.

## QUADRO NORMATIVO



[www.informatore.ilssole24ore.com](http://www.informatore.ilssole24ore.com)

in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line

• Legge 381/1991 • INPS, circ. n. 188, 17.6.1994 • Ministero del lavoro, circ. n. 153, 8.11.1996.

**Le Cooperative sociali a oggetto plurimo** – La legge 381/1991 ha introdotto la fattispecie delle cooperative sociali le quali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

**a.** la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;  
**b.** lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.  
Nel corso del tempo l'evoluzione delle problematiche, oggetto d'intervento delle Cooperative sociali, ha raggiunto una notevole complessità, inducendo molte di queste società a perseguire il proprio scopo statutario attraverso progetti che prevedono il coordinato e contestuale svolgimento delle attività di cui ai punti a. e b. dell'art. 1 della suindicata legge. Se, inizialmente, il Ministero del lavoro aveva ritenuto che «ciascuna cooperativa sociale può operare nell'uno o nell'altro campo, ma non in entrambi»,<sup>1</sup> con la circ. n. 153/1996 viene ammessa la possibilità che le Cooperative sociali possano essere contemporanea-

mente di "tipo A" e di "tipo B", purché:

1. le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali;
2. il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;

zionale tra le attività di tipo A e B risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;

**3.** l'organizzazione amministrativa delle Cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.<sup>2</sup>

Si precisa che a seguito dell'istituzione dell'Albo delle Società cooperative con D.M. 23 giugno 2004, è stata prevista l'indicazione dell'appartenenza alla tipologia A, B o a entrambe, la specifica dell'attività merceologica svolta, nonché il numero di soci volontari eventualmente presenti all'intero della Cooperativa.<sup>3</sup>

**L'interpello** – Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha proposto un interpellato per sapere se «nel caso di cooperative sociali a oggetto plurimo il conteggio dei lavoratori subordinati e soci lavoratori di cooperativa per la determinazione della quota del 30% dei lavoratori disabili deve essere effettuato esclusivamente sui lavoratori subordinati

<sup>1</sup>Ministero del lavoro, circ. n. 116, 9 ottobre 1992.

<sup>2</sup>C. Odorizzi, "Cooperative sociali – Effetti della doppia iscrizione nelle sezioni A e B del registro regionale", *Terzo Settore, Il Sole 24 ORE*, n. 12/01, pag. 58.

<sup>3</sup>Ministero dello sviluppo economico, circ. 6 dicembre 2004.

e soci lavoratori di cooperativa operanti nella tipologia B oppure sul totale dei lavoratori e soci lavoratori della cooperativa sociale».

Giova appena ricordare come, nelle cooperative sociali di tipo B, le persone svantaggiate debbano costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Sono considerate, a norma dell'art. 4, comma 1 della legge 381/1991, persone svantaggiate:

- gli **invalidi** psichici, fisici e sensoriali;
- gli **ex degenti di ospedali psichiatrici**, anche giudiziari;
- i **sofferenti in trattamento psichiatrico**;
- i **tossicodipendenti**;
- gli **alcolisti**;
- i **minori in età lavorativa** in situazione di **difficoltà familiare**;
- le persone **detenute o internate** negli istituti penitenziari e i condannati e gli internati ammessi alle **misure alternative** alla detenzione e al lavoro all'esterno.

La legge 381/1991 demanda a un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri il compito di indicare ulteriori categorie di soggetti svantaggiati, su proposta del Ministero del lavoro. Con la sent. n. 5472 del 14 marzo 2005, la Corte di Cassazione ha, però, affermato la possibilità di un ampliamento della lista delle persone svantaggiate da parte delle Re-

gioni a Statuto speciale in virtù della potestà di integrazione normativa che esse possono esercitare in base al loro Statuto regionale.<sup>4</sup>

Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero; in tale esenzione va ricompresa anche la quota a carico del lavoratore.<sup>5</sup>

**Il calcolo del 30% delle persone svantaggiate nelle cooperative sociali** – Le modalità di computo della percentuale del 30% delle persone svantaggiate nelle cooperative sociali è stato oggetto di successive circolari da parte dell'INPS (*tabella 1*).

Se fino al 1993 al denominatore del rapporto persone svantaggiate/totale forza lavoro occorreva considerare tutti i lavoratori, l'INPS, successivamente, ha modificato il proprio orientamento per venire incontro alle finalità solidaristiche proprie della legge 381/1991 (*esempio 1*).<sup>6</sup>

**Tempi di accertamento e attività di vigilanza** – Il Ministero del lavoro ha indicato, altresì, le modalità temporali di determinazione della percentuale di soggetti svantaggiati presenti in una cooperativa sociale di tipo B.

L'INPS aveva già evidenziato che il 30% rappresenta una percentuale minima che costituisce la condizione perché la Cooperativa possa essere considerata sociale: essa deve essere presente al mo-

Tabella 1

Circolare INPS	Contenuto
Circ. n. 296, 29.12.1992	Agli effetti del computo del 30% di soggetti svantaggiati, occorre fare riferimento al numero complessivo dei lavoratori, soci e non soci, <b>esclusi i volontari</b> .
Circ. n. 109, 11.5.1993	Ai fini del verificarsi della condizione per cui il 30% dei lavoratori delle cooperative di tipo B sia costituito da persone svantaggiate, <b>va tenuto conto anche dei lavoratori svantaggiati che non siano soci</b> , ma dipendenti della cooperativa.
Circ. n. 188, 17.6.1994	<b>Le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori</b> in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse.

<sup>4</sup>S. Agostini, *Giurisprudenza cooperativa*, Ipsa, 2007, pagg. 38 e segg.

<sup>5</sup>Ministero del lavoro, circ. n. 116, 9 ottobre 1992. L. Vannoni, "Cooperative sociali: il Ministero risponde sulla percentuale del 30% di lavoratori svantaggiati", *Informatore de Il Sole 24 ORE* 11/08, pag. 65. L'autore puntualizza che le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, gli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e le persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno godono, attualmente, di una riduzione nella misura dell'80% sia per quanto attiene alla quota a carico del lavoratore che per quella a carico del datore di lavoro.

<sup>6</sup>G. Vivoli, "Cooperative sociali, soci volontari e persone svantaggiate", *La Settimana Fiscale* 3/09, pag. 26.

**esempio 1**

### Cooperativa sociale di tipo B

Persone svantaggiate	9
Lavoratori della cooperativa soci	16
Lavoratori della cooperativa non soci	16
Totale forza lavoro	32
Calcolo forza lavoro escluse le persone svantaggiate	23 (32 - 9)
Percentuale <sup>1</sup>	39%

Il Ministero del lavoro, in risposta al quesito posto dai Consulenti del lavoro, il 15.5.2009, è intervenuto precisando come, nel caso di Cooperative sociali a oggetto plurimo che svolgono le attività previste dall'art. 1, lett. a) e b) della legge 381/1991, si ritiene corretto calcolare la percentuale di lavoratori svantaggiati **in rapporto al solo personale impiegato nell'attività di "tipo B"**, escludendo invece il personale impiegato nell'attività socio-sanitaria ed educativa di "tipo A", facendo riferimento alle due distinte posizioni contributive aperte all'INPS.

### Cooperativa sociale di tipo A e B

Persone svantaggiate	12
Totale forza lavoro	100
Lavoratori soci e non soci gestione A	70
Lavoratori soci e non soci gestione B	30
Calcolo forza lavoro gestione B escluse le persone svantaggiate	18 (30 - 12)
Percentuale	66%

<sup>1</sup>In assenza della circ. n. 188/1994 il rapporto sarebbe stato: 9 persone svantaggiate su un totale di 32 lavoratori comprensivo delle stesse persone svantaggiate ovvero una percentuale del 28%.

mento dell'iscrizione nel registro prefettizio – ora Albo delle Società cooperative – e deve mantenersi in caso di variazione del numero complessivo dei soci.<sup>7</sup>

Con la nota del 3 marzo 2008, il Ministero afferma come appaia decisamente ragionevole il riferimento a un arco temporale per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate, qualora a fronte di determinati eventi a carattere produttivo non sia rispettato il mantenimento costante di detta percentuale, arco temporale, che, in

assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi.

Si ricorda, infine, che il revisore di società cooperative, in riferimento dell'attività di vigilanza, è tenuto a verificare il numero di soci svantaggiati presenti e la percentuale rispetto al numero complessivo dei lavoratori: qualora detta percentuale minima non sia rispettata, il revisore dovrà accertare da quanto tempo perdura la situazione e proporre il conseguente opportuno provvedimento.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ministero del lavoro, circ. n. 116, 9 ottobre 1992. La circolare precisa altresì che in caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione di trattamento riabilitativo, la documentazione che attesta la situazione di disabilità dovrà costatare il perdurare della condizione di soggetto svantaggiato, condizione che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento.

<sup>8</sup>Chirico S.-Agostini S., *Il nuovo verbale di revisione delle Società cooperative*, Ipsa, 2005.